

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC. .**

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale*

n° 35 del

10/06/2000

ART. 1

L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, può favorire iniziative di Enti, Associazioni, privati, dirette ad incrementare lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, a promuovere manifestazioni o attività sportive ad ogni livello, sia a carattere locale che nazionale, nonchè a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose, della propria comunità o di parti di essa.

ART. 2

In casi eccezionali di calamità naturali o di eventi straordinari l'Amministrazione Comunale può intervenire in favore dei Cittadini colpiti, anche con aiuti in denaro o assumendo a proprio carico, ove non sia diversamente provveduto, le spese di prima necessità.

Analoghi interventi possono essere effettuati in favore di Cittadini in particolare situazione di necessità e bisogno, nonchè in favore di Cittadini stranieri temporaneamente sprovvisti di mezzi di sostentamento, purchè, in regola con le norme che disciplinano il soggiorno degli stranieri in Italia.

Per gli interventi di cui al comma precedente, va precisato che tali contributi possono essere assegnati ad un beneficiario non più di due volte nel corso dell'esercizio finanziario, e che, con la dicitura "particolare situazione di necessità", si intendono persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- disabili che necessitano di accompagnamento presso strutture riabilitative specializzate;

- vittime del delitto;

ragazze madri (una tantum);

- malati affetti da gravi patologie psico- fisiche debitamente documentate;

- familiari di tossicodipendenti albergati in comunità o in terapia presso strutture riconosciute;

- nuclei familiari che non abbiano alcun reddito o bene immobile e che non siano stati già beneficiari dei contributi di cui alla Legge n° 448/1997, artt. 65 e 66, Legge n° 431/98 art. 11, E.N.A.O.L.I., ecc, (una tantum).

ART. 3

Ai fini di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale iscrive annualmente, nel proprio bilancio, appositi stanziamenti sia per l'organizzazione diretta di mostre, manifestazioni, convegni, ecc., sia per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, a privati Cittadini, associazioni sportive e/o del Volontariato, Cooperative, Enti pubblici e privati, istituzioni, ecc. L'erogazione delle somme stanziare in bilancio e' subordinata all'osservanza del presente Regolamento.

ART. 4

L'erogazione di contributi o sovvenzioni per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento e' consentita esclusivamente a favore di Enti Pubblici o privati, Associazioni sportive o del volontariato, Cooperative, Istituzioni, Comitati, ecc., non aventi scopo di lucro.

La natura di Associazione o Cooperativa deve risultare da uno Statuto approvato in data di almeno un anno anteriore alla richiesta di intervento.

ART. 5

L'Amministrazione Comunale, in attuazione di quanto previsto dall' art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, pubblica annualmente, ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio Comunale e, comunque, non oltre il 15 Dicembre⁽¹⁾ di ogni anno, l'elenco dei contributi stanziati nel bilancio stesso per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con eventuale indicazione, anche degli ambiti di intervento e delle linee programmatiche.

ART. 6

Tutti i soggetti che intendono inoltrare apposita domanda di intervento su un progetto coerente con gli eventuali indirizzi enunciati dall'Amministrazione Comunale dovranno formalizzarla entro l'anno precedente a quello al quale si riferisce la richiesta stessa. La domanda, in carta libera, deve pervenire al Comune, improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, accompagnata dalla seguente documentazione:

a)-programma della manifestazione o relazione sull'attività per la quale si richiede il contributo ;

b)-preventivo di spesa dettagliato;

c)-dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso, e nella quale si affermi che i richiedenti non fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della Legge 2.5.1974 n° 195 e dall'art. 4 della Legge 18.11.1981, n° 659 ;

e)-certificazioni antimafia o dichiarazione sostitutiva.

Le domande e le dichiarazioni di cui sopra, se trattasi di Enti, Associazioni, ecc., devono essere sottoscritte dal legale rappresentante.

ART. 7

Per i contributi di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale adotta entro il 31 marzo di ciascun anno, ovvero entro 30 giorni dall'esecutività del Bilancio, il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici che dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta motivando l'esito della stessa.

Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di Legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che abbiano presentato domanda, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.

La fase istruttoria del suddetto atto deliberativo dovrà essere curata dalle Aree competenti e si dovrà concludere con una proposta di attività da rimettere alla Giunta Comunale.

ART. 8

A conclusione delle attività per le quali e' stato richiesto il contributo, i soggetti che ne hanno usufruito, sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto ed una relazione sulle attività svolte, restituendo - contestualmente alla presentazione del rendiconto - la parte di contributo non corrispondente a spese effettivamente sostenute.

Ove manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'Amministrazione entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

La mancata presentazione del rendiconto, come anche la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi altro beneficio economico per il futuro, nonché la restituzione del contributo percepito.

Qualora il Comune di San Marcellino risulti creditore nei confronti dei beneficiari dei contributi di somme per uso dei beni comunali, l'erogazione dei suddetti è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Il Comune provvede a mettere in atto le opportune forme di raccordo dei propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia e dagli altri Enti pubblici per quanto di loro competenza e può istituire, ove lo ritenga opportuno.

apposite Commissioni di esperti per la valutazione dei programmi presentati.

ART. 9

Per eventuali manifestazioni, convegni, ecc. non programmabili prima dell'anno cui si riferiscono e aventi carattere eccezionale, e' ammessa la presentazione della domanda di intervento anche oltre il termine di cui al precedente art. 6, purchè - in ogni caso - pervenga al Comune almeno trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione, convegno, ecc. La concessione del contributo, in tal caso, e' rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione Comunale e sarà possibile solo ove esista ancora nell'apposito capitolo di Bilancio la relativa disponibilità.

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

ART. 10

Qualora nelle proposte, progetti o relazioni di attività presentati da Enti od Associazioni che operano nel Settore socio-culturale siano individuate finalità e metodi riconducibili ad interessi ed a linee di attività proprie dell'Amministrazione Comunale, il contributo potrà essere concesso in conto partecipazione alle spese di gestione dell'Ente o Associazione stessa.

ART. 11

L'erogazione dei sussidi e contributi di cui agli art. 2 e 13 è possibile esclusivamente a seguito di istanza da parte degli interessati e previo accertamento del Servizio Sociale Pubblico che relazionerà per iscritto congiuntamente agli Organi di "Polizia Municipale, circa l'effettivo stato di bisogno dei richiedenti.

ART. 12

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.⁽¹⁾

Da tale data è abrogato il Regolamento dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi non assistenziali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/06/1998 ed il regolamento per la concessione dei contributi assistenziali approvato con delibera di C.C. n. 21/91.

ART. 13

Il Comune può assumere a proprio carico, interamente o parzialmente rette di ricovero di indigenti, qualora, il reddito degli stessi non sia in grado di sopperire alle necessarie spese. Il pagamento delle rette, o parte di esse, è disposto sulla base di fattura emessa dall'Istituto di ricovero.

L'entità dell'intervento è fissata dalla Giunta con proprio atto deliberativo, in relazione all'ammontare della retta di ricovero e in rapporto al reddito del beneficiario.

ART. 14

Nella prima applicazione del presente Regolamento i termini di cui agli art. 5 e 6 sono

stabiliti in 90 giorni dall' entrata in vigore.

Per le manifestazioni effettuate nell'anno 2000 prima dell'approvazione del presente Regolamento, per le quali sia stato chiesto ed ottenuto il patrocinio del Comune, e per le istanze di contributo pervenute nello stesso periodo, e' in facoltà della Giunta Municipale, verificata la validità sociale della richiesta nonché l'esistenza della relativa disponibilità di bilancio, concedere in tutto o in parte il contributo richiesto.

(1) Ammesso al visto dal Comitato di Controllo di Caserta con la condizione che l'art. 5 sia rettificato con l'indicazione del 31/12 di ogni anno al posto del 15/12 e che l'art. 12 sia modificato nel senso che l'entrata in vigore del Regolamento è subordinato all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione dello stesso.

[^]